

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1518

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, FRONER, BETTA**

Modifica all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

*Presentata il 28 luglio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 2003, n. 30, la cosiddetta « legge Biagi » ha modificato, fra l'altro, la legge n. 142 del 2001 sul socio lavoratore, in modo sostanziale, per quanto riguarda le disposizioni sul regolamento interno adottato dalle cooperative.

È risaputo che il regolamento interno non può contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto al trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine.

Prima della « leggi Biagi » non si poteva derogare *in pejus* né al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, né « alle con-

dizioni di lavoro » previste dagli stessi contratti collettivi.

Con la « legge Biagi » è stato abrogato il riferimento alle « condizioni di lavoro » e, in tal modo, si consente, eventualmente, mediante regolamento interno della cooperativa, di non retribuire, ad esempio, il lavoro straordinario con la maggiorazione, la malattia, il numero dei giorni di ferie e via dicendo.

Questa situazione, appare ovvio, incide in modo determinante sul trattamento dei soci lavoratori e produce effetti distorsivi del mercato in quanto viene ad attuare una concorrenza sleale, pure nell'ambito del movimento, fra chi tutela in modo adeguato i soci lavoratori e chi, invece, profitta delle licenze normative per manipolare il regolamento interno della cooperativa al fine di aggiudicarsi gli appalti

a scapito delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori.

La presente proposta di legge modifica il comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante « Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla po-

sizione del socio lavoratore », ripristinando la versione originaria del testo, che prevede il divieto, da parte del regolamento interno della cooperativa, di derogare *in pejus* ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro dei soci lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Salvo quanto previsto alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla ».

€ 0,30



\*15PDL0012910\*